



3/1942

COPIA

estratto dal suo originale esistente nella Cancelleria del Tribunale Civile e Penale di Taranto.\*

In nome di Sua Maestà

Vittorio Emanuele III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d'Italia e d'Albania

Imperatore d'Etiopia

Il Tribunale Civile e Penale di Taranto, Sezione II, composto dai signori:

Bernardini Cav. Biagio - ff. Presidente relatore

Ferrara Cav. Salvatore Andrea - Giudice

Amati Cav. Domenico - Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

nelle cause civili sommarie iscritte ai numeri 24434 di ruolo e 19534 di quietanza e 24512 di ruolo e 19599 di quietanza

TRA

MARASCO Lucia, PIGNATELLI germani Carmelo, Temistocle, Graziella e Giuseppe, domiciliati in AVETRANA, attori in entrambe le cause iscritte ai numeri 24434 e 24512 del ruolo, rappresentati dal sig. avv. Ugo RAIMONDI, e difesi dallo stesso e dall'avv. sig. Giacinto DELL'OLIO

E

COMUNE DI AVETRANA, in persona del Podestà sig. Biagio

N. 286  
SPECIFICA  
Fol. 12 L. 1/44  
Facelata 46 23  
Totale L. 1/68  
Taranto II 7-3-42  
IL CANCELLIERE



Salvatore NIGRO, qui vi domiciliato, rappresentato e difeso dall'avv. sig. Giuseppe DE SIATI, convenuto in entrambe le cause medesime

NONCHE'

PIGNATELLI dott. Michele, domiciliato in Avetrana, attore nella causa al n. 24434 di ruolo e chiamato in causa nell'altra al n. 24512 del ruolo, rappresentato e difeso nella prima dagli avv. sigg. Ugo Raimondi e Giacinto Dell'Olio, e nell'altra dagli avv. sigg. Gaspare Di Mase ed Attilio Doris.


Cause trattate nella udienza del 14 gennaio 1942. XX

Il Procuratore avv. Ugo Raimondi, per la causa al n. 24434 di ruolo, ha concluso:

Per questi motivi si chiede che piaccia alla Giustizia di questo Ill. mo Tribunale, reietta ogni contraria istanza ed eccezione, che tutte s'impugnano e disconoscono, provvedere come appresso sulla opposizione prodotta dai signori Marasco Lucia e Pignatelli Carmelo, Temistocle, Graziella, Giuseppe e Michele con atto 9 giugno 1941 avverso il decreto prefettizio 4 maggio 1941:

1) Riunire la presente causa all'altra vertente tra le medesime parti ed avente per oggetto pagamento del prezzo del suolo occupato, decidendole entrambe con unica sentenza;

2) Di dichiarare nulli e di niuno effetto giuridico il de-



creto 20 gennaio 1941 del Tribunale di Taranto di nomina del perito, nonché il successivo decreto prefettizio di occupazione del suolo 4 maggio 1941;

3) Provvedere per di più in conformità delle conclusioni prese nell'altro giudizio avente per oggetto pagamento del prezzo del suolo;

4) Condannare il Comune di Avetrana alle spese tutte del giudizio, compreso il compenso di avvocato;

5) Munire la sentenza di esecuzione provvisoria.

E con comparsa aggiunta:

S'impugnano tutte le contrarie deduzioni, eccezioni e conclusioni, insistendo sulle nostre precedenti conclusioni.

Il procuratore avv. Giuseppe De Sisti, per la medesima causa ha concluso:

Chiedesi che l'On.le Tribunale voglia riunire la presente causa per connessione all'altra pendente fra le stesse parti e fissata alla stessa udienza di questo On.le Collegio, dichiarando cessata la materia del contendere per quel che riguarda la opposizione al decreto prefettizio.

Il procuratore avv. Ugo Raimondi, per la causa al n. 24512 di ruolo, ha concluso:

Per questi motivi si chiede che piaccia alla Giustizia di questo On. Tribunale, reietta ogni contraria istanza



ed eccezione, che tutte s'impugnano e disconoscono, fare diritto alla domanda proposta dalla signora Lucia Marasco e dai germani Carmelo, Temistocle e Graziella Pignatelli con atto 1° settembre 1938, riprodotta con atto 29 settembre 1939, 13 agosto 1940 e 2 agosto 1941, e per lo effetto;

1) Riunire la presente causa all'altra vertente tra le medesime parti ed avente per oggetto opposizione a decreto prefettizio di occupazione, decidendole entrambe con unica sentenza;

2) Dichiarare, ai sensi dell'art. 452 c.c., di proprietà del Comune di Avetrana il terreno sito in detto Comune, alla contrada Pastori, della estensione di mq. 8725,63, dal ripetuto Comune occupato per la costruzione dell'edificio scolastico;

3) Condannare il Comune di Avetrana al pronto pagamento in favore dei proprietari Marasco Lucia, Pignatelli germani Carmelo, Temistocle, Graziella e Giuseppe di Michele, e Pignatelli Michele fu Giovanni, della somma di L. 174512,70, doppio valore del suolo occupato;

4) Condannare il Comune medesimo alle spese tutte del giudizio, comprese il compenso di avvocato;

5) Provvedere pel dippiù in conformità delle conclusioni prese nella causa di opposizione al decreto prefettizio di occupazione;



6) Munire la sentenza di clausola di esecuzione provvisoria.

E con comparsa aggiunta:

S'impugnano tutte le contrarie deduzioni ed eccezioni, insistendo sulle precedenti conclusioni.

Il procuratore avv. Giuseppe De Sisti, per la medesima causa ha concluso:

Si chiede che l'On.le Collegio voglia ammettere i decessi a deferire giuramento decisivo al dott. Pignatelli Michele sulle seguenti posizioni:

1) Se vero che successivamente alle sue promesse di vendita intercorsero trattative presso Pignatelli Michele il quale si diceva autorizzato anche dagli altri proprietari, per la cessione al Comune del suolo in contestazione;

2) Se vero che fu convenuto quanto contenuto nella deliberazione 6 giugno 1938 e non fu subito stipulato atto di vendita per la minore età di Pignatelli Giuseppe. - Salvezze illimitate.

L'avv. Gaspare Di Mase, per la causa al n. 24512 di ruolo ha concluso:

Per questi motivi si chiede che piaccia a questo Tribunale, reietta ogni contraria istanza ed eccezione, che tutte s'impugnano e disconoscono, provvedere come appresso sulla domanda proposta da Maresco Lucia e Pi-



gnatelli germani Carmelo, Temistocle e Graziella con atto 1° settembre 1938, riprodotta con atti 29 settembre 1939, 13 agosto 1940 e 2 agosto 1941, nonché sulla domanda in garanzia proposta dal Comune di Avetrana con atto 4 settembre 1939;


1) Riunire la presente causa all'altra vertente tra le stesse parti ed aventi per oggetto opposizione a decreto prefettizio di occupazione, decidendole entrambe con unica sentenza;

2) Dichiarare la decadenza del Comune di Avetrana dal diritto di espletare la prova disposta con la sentenza 22 aprile - 23 maggio 1941;

3) Dichiarare ai sensi dell'art. 452 c. c., di proprietà del Comune di Avetrana il terreno sito in detto Comune, alla contrada Pastori, della estensione di mq. 8725,63 dal ripetuto Comune occupato per la costruzione dell'edificio scolastico;

4) Condannare il Comune di Avetrana al pronto pagamento in favore dei proprietari ed usufruttuario Marasco Lucia, Pignatelli germani Carmelo, Temistocle, Graziella e Giuseppe di Michele e Pignatelli Michele di Giovanni, della somma di L. 174512,70, doppio valore del suolo occupato;

5) Dichiarare inammissibile o quanto meno rigettare la domanda in garanzia proposta dal Comune;



- 6) Condannare il Comune medesimo alle spese tutte del giudizio, compreso il compenso di avvocato;
- 7) Provvedere pel dippiù in conformità delle conclusioni prese nella causa di opposizione al decreto prefettizio di occupazione definitiva;
- 8) Munire la sentenza di clausola di esecuzione provvisoria.

E con postilla:

S'impugnano tutte le contrarie deduzioni, eccezioni e conclusioni.

Ci opponiamo al deferito giuramento perchè inammissibile, frustraneo ed irrilevante.

IN FATTO

Il Comune di Avetrana, dovendo procedere alla costruzione dell'edificio scolastico, nel giugno 1938 occupò senza alcun titolo una estensione di terreno di complessivi mq. 8725.63 in prossimità dell'abitato, di proprietà della sig. Lucia Marasco, dei germani Carmelo, Temistocle, Graziella e Giuseppe Pignatelli, nonché del padre di costoro dott. Michele Pignatelli.


Con istanza del 1° settembre dello stesso anno la sig. Marasco ed i germani Carmelo, Temistocle e Graziella Pignatelli, denunciando l'illegittimità dell'occupazione predetta, convennero davanti questo Tribunale il Comune per sentire ordinare la rimessione in pristino



del terreno mediante l'abbattimento delle opere eseguite, sentirsi condannar ai danni, chiesti frattanto sulla somma di L. 10000.

Comparso in giudizio il Comune dedusse, con richiamo all'art. 452 del C.C., che agli istanti competeva solo il diritto di richiedere il doppio del valore della superficie occupata, dichiarandosi questa e la relativa costruzione di proprietà di esso Comune; e poichè le controparti dedussero che non avevano difficoltà e che la questione venisse in tali sensi definita, il Tribunale con sentenza 18 luglio - 16 agosto 1939, nel dare atto dell'accordo delle parti sulla cessione del suolo occupato mediante pagamento del prezzo in ragione del doppio valore di esso, ordinò a cura del Comune la chiamata in causa dei due proprietari assenti, cioè del dott. Michele Pignatelli e del figlio Giuseppe per poter aderire, qualora lo avessero creduto alla cessione predetta. E con citazione del 4 settembre 1939 il Comune, dando cenno della sentenza del Tribunale, assumendo di aver concluso col dott. Pignatelli Michele, da cui aveva già ricevuta offerta scritta e che diceva di essere autorizzato da tutti gli altri condomini, la vendita del suolo in questione per il prezzo di L. 23815,55; che a causa di tali accordi, non consacrati in iscritto, in attesa che uno dei comproprietari raggiungesse la mag-





giore età, il Comune si era astenuto dal provocare

l'espropriazione del terreno:

Ciò premesso, chiamava in causa i Pignatelli Michele e

Giuseppe, per sentire determinare il prezzo di vendita

del suolo controverso; ed il Pignatelli Michele anche

per sentirsi condannare a risarcire il Comune di tut-

to quanto sarebbe stato costretto a pagare in più del

prezzo fissato negli accordi di cui sopra.

Gli intervenuti dichiararono di aderire alla cessione,

ed il dott. Pignatelli, resistendo alla domanda in ga-

ranzia, negò la sussistenza dell'accordo sul quale e-

ra fondata; e con altra interlocutoria 20 marzo - 12

aprile 1940 il Tribunale dispose sopraluogo e perizia

per la determinazione del doppio valore del suolo oc-

cupato; ed ammise l'interrogatorio deferito dal Comu-

ne al dott. Pignatelli circa l'obbligazione assunta da

costui. Eseguiti il sopraluogo e la perizia e raccol-

to l'interrogatorio con esito negativo, la causa venne

nuovamente riprodotta. Il Comune eccepì l'incompetenza

dell'Autorità Giudiziarica sulla base dell'art. 1 della

legge 31 marzo 1877 n. 3761, e la nullità inoltre del

contratto giudiziale formatosi circa la cessione del

suolo occupato, per le deduzioni del suo procuratore,


non accetate o ratificate da esso Comune; instando in

subordine per l'ammissione di prova per testi sugli



stessi capitoli dedotti per interrogatorio.

Con sentenza 22 aprile - 23 maggio 1941 il Tribunale, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, abilitò il Comune alla prova testimoniale proposta. Tale sentenza venne notificata il 30 maggio 1941; la prova testimoniale non venne raccolta, e con citazione del 2 agosto il dott. Michele Pignatelli riassunse la causa nei confronti delle altre parti, citandole a comparire davanti il Tribunale per i provvedimenti definitivi e per sentire, previa declaratoria di decadenza dal diritto di espletare la prova testimoniale. 1) dichiararsi ai sensi dell'art. 452 c.c., di proprietà del Comune di Avetrana il terreno in questione; 2) condannarsi il Comune di Avetrana al pronto pagamento in favore dei proprietari ed usufruttuario, della somma di L. 174512,70, doppio valore del suolo occupato, secondo il giudizio del perito nominato dal Tribunale; 3) condannarsi lo stesso Comune al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede in uno alle spese di lite; rigettandosi la domanda in garanzia da esse proposta in giudizio. Intanto, con altro atto del 9 giugno 1941 la sig.ra Lucia Marasco ed i germani Carmelo, Emistocle, Graziella e Giuseppe Pignatelli, nonché il dott. Michele Pignatelli notificarono al sig. Biagio Salvatore Nigro, qual Podestà del Comune di Avetrana: che essi producevano in



quell'atto stesso formale opposizione e reclamo avverso il decreto 4 maggio 1941, notificato il 14 detto, con il quale l'Ecc. il Prefetto di Taranto, in seguito al deposito della indennità stabilita dal perito nominato dal Tribunale di Taranto col decreto 20 gennaio 1941, presso la Cassa Depositi e Restituti da parte del Comune di Avetrana, autorizzava il Comune medesimo ad occupare in via definitiva il suolo su cui era stato costruito l'edificio ecclesiastico; e producevano insieme opposizione avverso il menzionato decreto 20 gennaio 1941 di nomina del perito; essendo tali atti nulli ed inefficaci: 1) perchè fondati sull'erroneo e falso presupposto che gli istanti non avessero accettato l'indennità loro offerta dal Comune, mentre la loro accettazione risultava ormai da giudicati irrettrabili; 2) perchè, essendo, a seguito dell'intervento accordo tra le parti sul prezzo sanzionato da ben tre giudicati, la proprietà del suolo già trasferita al Comune, la decretata occupazione costituiva un controsenso; 3) perchè comunque, l'incosto procedimento di espropriazione non poteva avere valore alcuno, non potendosi il Comune sottrarre all'adempimento della sua libera e volontaria offerta, ormai resa definitiva e irrettrabile dall'accettazione degli istanti e dagli intervenuti giudicati: ciò premesso, convenivano da-



vanti questo Tribunale il nominato Nigro, nella suindicata qualità, per sentire e dichiarare nullo l'opposto decreto prefettizio 14 maggio 1941, nonché il precedente decreto 20 gennaio 1941 del Tribunale.

Anche in quest'altra causa si costituivano attori e convenuti, ed all'udienza del 14 gennaio 1942 passava alla cognizione del Collegio insieme con l'altra iniziata con la citazione del 2 settembre 1938 sulle conclusioni in epigrafe riportate.

#### IN DIRITTO

E' da ordinarsi la riunione delle due cause in oggetto, che concernono gli stessi soggetti e presentano punti di interferenza e di connessione.

Il Collegio esaminerà una per una le conclusioni degli attori, con le corrispondenti eccezioni del convenuto.

I) L'istanza di decadenza del Comune di Avetrana dal diritto di espletare la prova testimoniale ammessa con la sentenza 22 aprile-23 maggio 1941 è conforme a diritto, poichè il Comune non l'ha eseguita nel termine di legge, termine che è perentorio, come si evince dalle disposizioni degli art. 232 e seguenti C.P.C. - Su ciò non cade nè potrebbe cadere discussione.

II) Concludon gli attori che sia dichiarato di proprietà del Comune di Avetrana il terreno di cui si discor-

re, a termine dell'art. 452 C.C. - Già la sentenza 18 luglio - 16 agosto 1939 osservò che quell'articolo non trovava terreno di applicazione nella specie, essendo ivi preveduti estremi e condizioni che qui esulano. Insistono gli attori che in bonis tra giudicati irrettrabili è sanzionata la concorde volontà delle parti di cedere e di acquistare, rispettivamente, il suolo occupato per la costruzione dell'edificio scolastico di Avetrana, a prezzo corrispondente al doppio valore del suolo stesso. Ma il mutuo consenso delle parti e l'accordo sul trasferimento delle cose e sul prezzo non bastano per la perfezione della vendita di un immobile: occorre, per la sua essenza, l'atto scritto, e per la stessa legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni di accettazione della indennità offerta e gli accordi conclusi fra gli esproprianti ed i proprietari dei beni da occuparsi debbono risultare da atto scritto. E nella specie neppure si accenna all'esistenza di esso; che anzi il Comune spiega che non fu stipulato l'atto scritto di vendita perchè tra i venditori v'era un minore, il Pignatelli Giuseppe. Adduce il patrocinio degli attori che nell'ultima sentenza 22 aprile-23 maggio 1941 il Tribunale rilevava "che il contratto giudiziale tra le parti si era ormai formato e che la cessione del suolo, alle condizioni

proposte dal Comune ed accettate dai proprietari era stata già sanzionata dal giudicato 20 marzo 1940". Però quest'ultima sentenza non contiene un sol motivo e neppure un solo accenno circa la perfezione della cessione e soltanto viene dato atto che "anche i chiamati in causa Michele e Giuseppe Pignatelli, come già gli attori Marasco Lucia e germani Carmelo, Temistocle e Graziella Pignatelli di Michele, proprietari del suolo in contestazione, accettano la proposta del convenuto Comune di Avetrana, secondo le quali il detto suolo sarebbe ceduto al Comune stesso per il prezzo determinato in ragione del doppio valore a sensi della norma, concordemente richiamata, dall'art. 452 C.C., cui le parti intendono riferirsi. E la sentenza 22 aprile - 23 maggio 1941 non contiene che una inesattezza o un errore materiale nella motivazione, là dove è detto che nel giudicato 20 marzo 1940 veniva sanzionata "la cessione del suolo alle condizioni proposte ed accettate", dove era invece da dirsi soltanto che era stato sanzionato l'accordo delle parti circa la cessione del suolo.

III) Chiedono gli attori che sia condannato il Comune al pronto pagamento, in favore di essi, della somma di L. 174512,70, doppio valore del suolo occupato. La precedente sentenza osservò che non poteva più cade-

re discussione circa l'obbligazione del Comune di soddisfare ai proprietari il prezzo del terreno in ragione del doppio; e che restava solo da portare l'indagine sulla perizia al fine di stabilire se la valutazione ivi fatta possa ritenersi esatta e da condividersi. L'indagine non fu ivi portata; occorre prevedervi ora quella perizia eseguita dall'ing. Gravame poggia su elementi consistenti, sì da offrire saldezza ed esattezza di conclusioni? Vi sono, fuori di essa, fatti concreti che ne farebbero fortemente dubitare. Nel 1934, con istanza scritta al Commissario Prefettizio di Avetrana (agli atti), il dott. Michele Pignatelli s'impegnava di fornire l'area in discussione per il prezzo complessivo di L. 35000, obbligandosi insieme di fornire al Comune, gratuitamente, un altro ettaro di terreno, adiacente a detto suolo. Ma questa non sarebbe stata la prima offerta che sostiene il Comune convenute, e deferisce ora giuramento decisorio al dott. Pignatelli su questo punto, che egli s'impegnò, anche per gli altri comproprietari, di vendere tutto il suolo per il prezzo di L. 23815,56.

Il perito Fomes nominato con decreto 4 maggio 1941 di questo Tribunale, su istanza del Prefetto di Taranto cui s'è accehnato nella narrativa, valuta il suolo in contestazione lire 16209,60. Si prescinde da quanto

sostiene il Comune e forma oggetto del giuramento de-  
cisorio deferito: ma se lo stesso dott. Pignatelli nel  
1934 offriva il suolo al Comune per un prezzo che <sup>ma</sup> in-  
feriore alle L. 30000 (giacchè nelle L. 35000 v'era com-  
preso un ettaro di terreno per cui non si sarebbe cor-  
risposto prezzo, come mai il perito ing. Gravame ha po-  
tuto discostarsi tanto dal valore attribuito dallo  
stesso interessato ed approdare ad un valore di L.  
87256,82 che, raddoppiato nella misura da corrispondersi  
dal Comune, formerebbe la cospicua somma di L. 174512,64?  
E come spiegare la distanza fra la valutazione fatta  
dall'ing. Gravame (L. 87256,82) e l'altra del perito  
Poma (L. 16209,60)? Tanto divario di giudizi spinge  
~~spinge~~ all'esame diretto della perizia Gravame; e l'e-  
same scopre subito l'insufficienza degli elementi su  
cui è stata basata: poichè il perito s'è fermato su  
due soli atti di vendite di suoli, fatta da <sup>tale</sup> Lanzo Cosi-  
mo nel 1938, suoli posti in contrada Percile, e proprio  
in via Roma, distanti circa 150 metri dal suolo in di-  
scorso; e tenuto presente il prezzo che sarebbe stato  
praticato da quel proprietario, di L. 10 al mq., ha con-  
cluso che anche al suolo per cui controverte, può at-  
tribuirsi il valore di L. 10 al metro quadrato.  
Ora, a parte che tra quei suoli del Lanzo e quello de-  
gli attori potevano esserci differenze profonde (su



ciò nessuno accenno alla perizia) che potevano portare ad una sensibile differenza di valore: ognuno vede come dal prezzo praticato da un solo proprietario, in due sole vendite, di piccoli suoli, prezzo che potè anche essere determinato da circostanze soggettive speciali, non si possa trarre criterio e misura per adeguarsi il prezzo del suolo di cui si discorre. La perizia Gravame, sia che la si ponga di fronte alle altre risultanze di causa, sia che la si vagli in se, nei suoi elementi di base, presenta conclusioni che non possono ritenersi sicure ed esatte per una decisione di giustizia, ed allo stato non resta che nominare altro perito che, attenendosi ai criteri dettati nella sentenza 20 marzo - 12 aprile 1940, ed esaminati tutti gli elementi del caso, e tenendo considerazione dei rilievi sopra posti, illumini meglio il Tribunale sul valore effettivo del suolo per cui si contende.

IV) Insiste il dott. Michele Pignatelli che sia dichiarata inammissibile o sia rigettata la domanda in garanzia proposta dal Comune. Già la sentenza del 20 marzo - 12 aprile 1940, vagliando le fondatezze delle ragioni spiegate dal convenuto verso il dott. Pignatelli, dovette dare ingresso all'azione in garanzia proposta contro costui. L'interrogatorio deferito a prova dell'assunto del Comune dette esito negativo, e la prova testi-

moniale ammessa non si sa per qual motivo non è stata espletata. Ora il Comune deferisce al dott. Pignatelli giuramento decisorio sull'obbligazione che egli si sarebbe assunto, anche per gli altri comproprietari, della cessione del suolo per il prezzo di L. 2.238.155,56, obbligazione su cui viene poggiate la domanda in garanzia. Tale giuramento va senz'altro ammesso, cadendo sugli estremi essenziali relativi a un punto della controversia, ed essendo atto a deciderlo. Per maggior chiarezza precisazione nell'art. 2 va ripetuto e rimarcato che il dott. Michele Pignatelli ebbe ad assumersi detta obbligazione anche a nome e nell'interesse degli altri comproprietari e ciò che costituisce il presupposto e il fondamento della domanda in garanzia contro di lui proposta.

V) Come si è già rilevato, i consorti Marasco, Pignatelli hanno instaurato un secondo giudizio chiedendo la nullità degli atti amministrativi posti in essere per l'espropriazione del suolo in discorso per pubblica utilità, e cioè del decreto 20 gennaio 1941 del Tribunale di Taranto che nominava un perito, in persona di Arcangelo Pomes, per la stima del suolo, e del successivo decreto prefettizio 4 maggio 1941 di occupazione definitiva del suolo stesso.

I motivi di nullità che si adducono sono sostanzialmen

te questi: che tali provvedimenti amministrativi non avrebbero ragion d'essere se tra le parti, comune e proprietari, vi è stato già un accordo sul prezzo, e se deve ritenersi di già avvenuta la cessione ed il trasferimento del suolo al Comune, consacrati dai precedenti giudicati. L'inesattezza di quest'ultima affermazione è stata già sopra dimostrata, e palesa l'incostanza dei motivi di nullità che si adducono. Ma l'autorità giudiziaria è anche vietato di sindacare e porre nel nulla atti dell'autorità amministrativa emanati nell'esercizio di una pubblica funzione. L'intervento dell'autorità giudiziaria ordinaria contro atti della pubblica amministrazione non può aver luogo se non quando vi sia il simultaneo <sup>espresso</sup> di queste tre condizioni: che vi sia stata la lesione di un diritto soggettivo; che l'istante si limiti a chiedere soltanto la dichiarazione dell'avvenuta lesione del diritto stesso e l'eventuale risarcimento del danno; che in fine, tale violazione dipenda direttamente dalla non conformità alla legge dell'atto amministrativo.

L'art. 4 della legge 20 marzo 1865 - sanziona l'intangibilità dell'atto amministrativo di fronte all'autorità giudiziaria, che in nessun caso può modificarlo o revocarlo. Questi principi debbono aver applicazione anche in materia di espropriazione per pubblica uti-

lità: tutto ciò che concerne la legittimità dei provvedimenti amministrativi può dar luogo a questione davanti alla giurisdizione amministrativa, non davanti all'autorità giudiziaria, perché il proprietario può avere anche un interesse legittimo alla regolarità degli atti di espropriazione, ma non ha un diritto subiettivo da far valere; l'unico diritto del proprietario è nel pagamento di una giusta indennità, e soltanto sull'ammontare di questa può pronunziarsi l'autorità giudiziaria.

Le conclusioni cui deve pervenirsi sono queste:  
Che il Tribunale non può dichiarare la nullità degli atti amministrativi che sono stati impugnati. Il decreto prefettizio che autorizza il Comune ad occupare in via definitiva la zona di terreno in discorso, a termine dell'art. 50 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, importa il trasferimento nell'espropriante della proprietà della zona stessa; ed è per questo titolo che deve pronunziarsi il trasferimento, in accoglimento della richiesta degli istanti, non sul titolo da essi dedotto. Nessi non fatta opposizione, nel termine di legge, entro i 30 giorni dalla notifica, a quel decreto prefettizio, eccedendone la nullità, ai fini della indennità da corrispondersi. E di questa sola può occuparsi il Collegio; e su questo punto deve osservarsi e concludersi che

avendo lo stesso Comune offerto in giudizio di corrispondersi una indennità pari al doppio del valore del suolo occupato; ed avendo gli attori accettato tale proposta; e l'accordo tra le parti essendo stato sanzionato da giudicati irrettrabili, deve dichiararsi l'obbligo del Comune di corrispondere l'indennità nella misura anzidetta, sul prezzo che sarà determinato in giudizio; non potendo il Comune evadere da questa sua obbligazione con l'applicazione delle norme stabilite per l'espropriazione per pubblica utilità, norme che debbono valere e ricevere applicazione solo ove non siano intervenuti accordi tra le parti. E debbono ammettersi la perizia ed il giuramento decisorio di cui sopra. Il giudizio sulle spese è da riservarsi al definitivo. La provvisoria esecuzione può essersi (art. 363 n. 1 C.P.C.).

P.Q.M.

Uditi i procuratori delle parti

Ogni contraria istanza ed eccezione reietta

1) Riunisce la due cause vertenti tra il dott. Michele Pignatelli, la signora Lucia Marasco ed i gemelli Carmelo, Emistocke, Graziella e Giuseppe Pignatelli da una parte ed il Comune di Avetrana dall'altra, avente per oggetto l'una pagamento <sup>del prezzo</sup> del suolo occupato dal Comune di Avetrana, l'altra opposizione a decreto pre-

prefettizio di occupazione; sotto il numero più antico di ruolo

2) Dichiarare la decadenza di <sup>del comune</sup> Avetrana dal diritto di espletare la prova testimoniale disposta con la sentenza 22 aprile-23 maggio 1941.

3) Dichiarare, in virtù del decreto prefettizio 4 maggio 1941 di cui sopra, di proprietà del Comune di Avetrana il terreno dallo stesso occupato per la costruzione dell'edificio scolastico, come descritto sul decreto stesso.

4) Dichiarare tenuto il Comune di Avetrana, pur dopo il decreto prefettizio sopra richiamato, a corrispondere per detto suolo occupato un'indennità pari al doppio del valore stesso.

5) Dichiarare la insufficienza della perizia Gravane, ordina nuova perizia per accertare il valore totale del suolo in discorso al tempo della occupazione, con i criteri già stabiliti nella sentenza 20 marzo-12 aprile 1940. - Nomina a nuovo perito il sig. ing. Rocco Nobili da Taranto, e per presentare la sua relazione assegna allo stesso il termine di giorni sessanta, a decorrere dalla prestazione del giuramento davanti il giudice estensore della presente che resta all'uso delegato.

6) Ammette il giuramento decisorio deferito dal Comune di Avetrana al dott. Michele Pignatelli sulle seguenti

posizioni:

1°) Se vero che, successivamente alle sue promesse di vendite intercorsero trattative tra il rappresentante del Comune di Avetrana ed il dott. Michele Pignatelli, il quale si diceva autorizzato anche dagli altri comproprietari, per la cessione al Comune del suolo in contestazione.

2°) Se vero che fu convenuto quanto contenuto nella deliberazione 6 giugno 1938 del Podestà di Avetrana, impegnandosi il dott. Michele Pignatelli anche per gli altri comproprietari, a cedere il suolo per il prezzo indicato nella deliberazione stessa, e non fu subito stipulato atto di vendita per la minore età di Pignatelli Giuseppe".

Rimette le parti davanti il Presidente per sentir fissare l'udienza in cui il giuramento dovrà essere prestato.

Spese al definitivo - autorizzata provvisoria esecuzione.

Così decisa in camera di Consiglio della II Sezione del Tribunale di Taranto dai predetti Magistrati addì 28 gennaio 1942. XX = F.lli Biagio Bernardini - Matteo Ferrara Salvatore - Giudice - Domenico Anati - Giudice Il Cancelliere f.to Mario Cugini."

Pubblicata la presente sentenza nelle forme di rito nell'udienza civile del 20.2.1942. XX tenuta dal Tribuna-

N° 607 Rep.  
 V.° N.° 1 Copi  
 Il Cancelliere

*[Handwritten signature]*

le di Taranto - Il Cancelliere f.to Mario Cugini. =

Registrato a Taranto li 2 marzo 1942. XX n. 737 mod 3°

Vol 104 Atti Giud. Esatte lire sessanta e 95 cent. 11

Procuratore Superiore f.to Barbarito.

E' copia conforme che si rilascia a richiesta del sig;

avv. Ugo Reimondi oggi in Taranto li 6 marzo 1942. XX

f.to Il Cancelliere. Cugini

E' conforme per notifica *[Handwritten signature]*

Taranto li *[Handwritten date]* Il Cancelliere



Colonna 1	2	3	4
Bollo L.	150		
Not. e Rep.			
Copia			
Vacazione			
Deposito			
Accesso			
Urgenza			
Testi			
Trasf. Km.	9.		
Dritto fissa		285	
Spese post.			
Soprat. quiet.		000	
TOTALE L.	3.50	36.56.95	

*[Handwritten initials]*

L'anno mille novecento quarantadue il giorno  
 Nove Marzo in Taranto

Ad istanza della sig.ra Lucia Marano, di gemelli Carmelo, Pecunia, Franella e Giuseppe Figuratelli di Michele, nati del sig. dott. Michele Figuratelli, tutti domiciliati in Austrana. = Ho sottoscritto l'ufficiale giudiziario presso il tribunale civile e penale di Taranto, ore domiciliato. = Ho notificato e dato copia al sig. Briquo Salvatore Nigro, sulla qualità di Podestà del Comune di Austrana, quindi domiciliato, dell'antimista sentenza 28-1/20-2-1942 del Tribunale di Taranto, periti in abbia la piena e legale conoscenza, e per ogni altro effetto di legge. = con riserva di ogni altro diritto, ragione ed azione, e con espressa riserva di garantire ancora la validità sentenza. = copia della sentenza sentenza e del presente atto, il solo da me collaudato e firmato, ho notificato al Comune di Austrana, in persona del Podestà sig. Briquo Salvatore Nigro, mediante il servizio postale ai sensi dell'art. 10. D. 21 Ottobre 1933 n. 2388.

L' UFFICIALE GIUDIZIARIO  
 (Angelo Raffaele Russo)

*[Handwritten signature]*